

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio elettorale	tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Prot. n. 6394/1.5.2

A lista d'inoltro

Circolare n. 3/EL

Udine, 26 febbraio 2013

TRASMESSA VIA PEC

oggetto: elezioni amministrative 2013. Attività dei Consigli comunali e del Consiglio provinciale dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Composizione dei consigli e delle giunte comunali e provinciali. Novità in materia di autenticazioni.

Nell'imminenza dello svolgimento delle **elezioni amministrative**, per le quali è stata fissata, con deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 13 febbraio 2013, la data di **domenica 21 e lunedì 22 aprile 2013**, si ritiene di fornire i dovuti chiarimenti in ordine all'incidenza delle consultazioni elettorali sull'operatività dei Consigli comunali e del Consiglio provinciale in carica.

Si ritiene inoltre di richiamare fin d'ora l'attenzione delle Signorie Loro sulle diverse modifiche normative apportate in materia di composizione degli organi degli Enti locali dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria per il 2011).

ATTIVITÀ DEI CONSIGLI DOPO LA CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili"*.

Il dettato normativo chiarisce inequivocabilmente che il rinnovo degli organi elettivi non determina alcuna interruzione nell'attività consiliare dell'Ente interessato, in quanto la ratio della norma consiste proprio nel garantire la continuità dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Tale continuità, tuttavia, va circoscritta e **limitata all'adozione di atti urgenti ed improrogabili nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei componenti i nuovi consigli.**

Si precisa che il termine per la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali – coincidente con la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del Sindaco – è fissato nel quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Pertanto, si fa presente che, essendo stabilita la data delle consultazioni elettorali per i giorni di domenica 21 e lunedì 22 aprile, **il termine in questione cade giovedì 7 marzo 2013.**

A decorrere da tale data i Consigli comunali e il Consiglio provinciale di Udine, nell'esercizio della loro discrezionalità amministrativa, potranno autonomamente, non sussistendo una precisa elencazione normativa degli atti che possono a priori classificarsi

come urgenti ed improrogabili, individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell'urgenza ed improrogabilità richiesti dalla normativa attualmente vigente per giustificare l'esercizio delle funzioni loro proprie.

Si reputa conveniente ricordare, in proposito, che dette evenienze sono senz'altro da rinvenire ogni qualvolta l'inattività degli organi comporti un danno per l'Ente o si configuri come un inadempimento in relazione a precisi obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali; si evidenzia, inoltre, la necessità che l'urgenza e l'improrogabilità vengano adeguatamente motivate, specialmente quando si tratta di atti per il cui compimento non è prescritto un termine.

Considerati tali elementi, si precisa che in relazione **alle deliberazioni di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, le stesse rientrano tra gli atti urgenti ed improrogabili**, trattandosi di atti per la cui approvazione la legge regionale prescrive dei termini precisi (si veda la circolare del Servizio finanza locale di questa Direzione centrale prot. n. 841 del 11 gennaio 2013).

Si fa presente infine che, come precisato dal Consiglio di Stato, Sezione I, con parere n. 77 del 10 marzo 2004, la limitazione contenuta nell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 267/2000 opera esclusivamente per l'attività del Consiglio, non intaccando **le attribuzioni della Giunta, che rimangono invariate fino al rinnovo dell'organo**.

Si rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento finalizzato alla soluzione di fattispecie particolari che riguardino l'oggetto del presente paragrafo.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

La legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), all'articolo 12, comma 35, ha disciplinato la composizione dei consigli provinciali, confermando il numero dei consiglieri precedentemente previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Infatti, il comma 35 prevede che il consiglio provinciale sia composto dal presidente e da 24 membri nelle province con popolazione sino a 300.000 abitanti e 30 membri nelle altre province. Pertanto, avendo la Provincia una popolazione legale pari a 535.430 abitanti, il Consiglio provinciale della **Provincia di Udine** sarà composto dal **Presidente e da 30 consiglieri**.

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI

Anche la composizione dei Consigli comunali non ha subito modifiche per effetto della legge regionale 22/2010; pertanto, la materia è tutt'ora disciplinata dall'articolo 2 della legge regionale 14/1995, la quale fa rinvio all'articolo 1 della legge 81/1993, e dall'articolo 6 della legge regionale 9/2001.

I Consigli comunali da eleggere sono quindi composti da:

- a) 12 consiglieri nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) 16 consiglieri nei Comuni con popolazione tra 3.001 e 10.000 abitanti;
- c) 20 consiglieri nei Comuni con popolazione tra 10.001 e 15.000 abitanti;
- d) 24 consiglieri nei Comuni con popolazione tra 15.001 e 30.000 abitanti;
- e) 40 consiglieri nei Comuni Capoluoghi di Provincia.

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE E COMUNALE – QUOTE ROSA

La legge regionale 22/2010 ha modificato la composizione numerica sia delle Giunte provinciali che comunali.

Quanto alle Giunte provinciali, l'articolo 12, comma 38, dispone che **il numero massimo degli assessori provinciali non possa essere superiore ad un quinto del numero dei**

consiglieri provinciali, con arrotondamento all'unità superiore, computando nel calcolo il Presidente della provincia.

Pertanto, la nuova **Giunta provinciale di Udine** sarà composta dal Presidente della provincia e da un numero massimo di assessori, stabilito dallo Statuto, **non superiore a 7**. Se necessario quindi, la Provincia di Udine dovrà procedere all'adeguamento alla normativa in esame delle disposizioni del proprio Statuto relative al numero massimo degli assessori. Si ricorda che lo Statuto provinciale, nel rispetto della soglia massima stabilita dal comma 38, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi (in quest'ultimo caso, la determinazione del numero in concreto è demandata al Presidente della provincia, sempre nel rispetto del numero massimo indicato dallo Statuto). Peraltro, a prescindere dall'effettivo adeguamento statutario, il Presidente della provincia non potrà, comunque, nominare gli assessori in numero superiore a quello previsto dalla norma ovvero pari a 7.

Passando alle **Giunte comunali**, l'articolo 12, comma 39, della legge regionale 22/2010, dispone che **il numero massimo degli assessori comunali non possa essere superiore ad un quarto del numero dei consiglieri comunali**, con arrotondamento all'unità superiore e computando nel calcolo anche il Sindaco.

A decorrere dal rinnovo dei rispettivi Consigli, pertanto, le Giunte comunali saranno composte dal Sindaco e da un numero massimo di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore al numero indicato nella tabella seguente, in base alle diverse classi demografiche:

Classi di Comuni nel FVG per abitanti	Numero consiglieri (invariato)	Numero massimo assessori (l.r. 22/2010)
Fino a 3000 abitanti	12	4
Da 3.001 a 10.000 abitanti	16	5
Da 10.001 a 15.000 abitanti	20	6
Da 15.001 a 30.000 abitanti	24	7
Capoluoghi di Provincia	40	11

Si ricorda anche in questo caso che lo statuto comunale, nel rispetto della soglia massima stabilita dalla legge, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi (in quest'ultimo caso, la determinazione del numero in concreto è demandata al Sindaco allorché nomina la propria Giunta, sempre nel rispetto del numero massimo indicato dallo statuto).

Peraltro, a prescindere dall'effettivo adeguamento statutario, nell'ipotesi in cui lo Statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori superiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dalla legge regionale stessa. Nel diverso caso in cui lo Statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori inferiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dallo statuto in vigore.

Inoltre, si ricorda che l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 23 novembre 2012, n. 215, modificando l'articolo 46, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, ha introdotto le c.d. **"quote rosa"** nelle Giunte provinciali e comunali. Il testo attuale prevede infatti che: *"Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione"*.

A tale proposito si ritiene opportuno richiamare la pronuncia del TAR Lazio - Roma del 21 gennaio 2013, n. 633, che, in tema di composizione delle giunte, argomenta circa il valore di principio costituzionale e comunitario della c.d. parità democratica nella rappresentanza, con la conseguenza che tale principio viene ad essere inteso come cogente nell'ordinamento

ed immediatamente vincolante l'azione dei pubblici poteri nello svolgimento della discrezionalità loro assegnata.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E COMUNALE

L'articolo 12, comma 40, della legge regionale 22/2010, che ha sostituito il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14/1995, prevede la **mera facoltà per le Province, i Comuni capoluogo di provincia e per quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti di disciplinare nei rispettivi statuti la figura del Presidente del consiglio**, eletto tra i consiglieri nella prima seduta.

Pertanto, detti Enti modificheranno il proprio statuto, che attualmente contempla la figura del Presidente del consiglio (e, conseguentemente, le corrispondenti disposizioni del regolamento per il funzionamento del consiglio), unicamente qualora non intendano più prevedere la figura del Presidente del consiglio. L'eventuale opzione per la rinuncia alla istituzione del Presidente del consiglio deve, infatti, realizzarsi mediante una modifica alle previsioni statutarie.

Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il Consiglio è invece obbligatoriamente presieduto dal Sindaco, indipendentemente dalle previsioni statutarie vigenti che, tuttavia, qualora difformi, andranno adeguate alle nuove previsioni normative, unitamente alle eventuali disposizioni del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. Peraltro, in questi Comuni, a decorrere dal rinnovo dei rispettivi Consigli, anche in assenza dei predetti adeguamenti, le funzioni del Presidente del consiglio comunale sono di competenza del Sindaco.

SISTEMA ELETTORALE: MODIFICA DEL PREMIO DI MAGGIORANZA NEI COMUNI SINO A 3.000 ABITANTI

L'articolo 12, comma 41, della legge regionale 22/2010 **modifica il premio di maggioranza nei Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti**, prevedendo che alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco proclamato eletto vengono assegnati i due terzi dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore. Il rafforzamento del premio di maggioranza è volto a garantire la governabilità nei Comuni di piccole dimensioni. **Per effetto della norma, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco proclamato eletto sono attribuiti 8 seggi, alle rimanenti liste 4 seggi.** Rimane invariato il criterio per l'attribuzione dei seggi nei Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 15.000 abitanti, nei quali alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco viene attribuito il sessanta per cento dei seggi, con l'arrotondamento all'unità superiore. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 14.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

L'articolo 12, comma 44, della legge regionale 22/2010, ha aggiunto al novero dei pubblici ufficiali competenti ad autenticare le firme dei sottoscrittori per la presentazione delle candidature i consiglieri regionali. Lo stesso ha infatti aggiunto l'articolo 4 bis alla legge regionale 15 marzo 2001, n. 9 il quale prevede che *"Sono competenti ad eseguire l'autenticazione delle sottoscrizioni previste dalla legge, oltre ai pubblici ufficiali indicati dall'articolo 14 della legge 53/1990, i consiglieri regionali"*.

Per ogni ulteriore informazione, si rimanda alle consuete pubblicazioni curate dal Servizio elettorale, nonché alle pagine dedicate presenti nel Portale delle Autonomie locali, alle quali è possibile accedere anche dal Portale della Regione all'indirizzo <http://www.regione.fvg.it>, selezionando la voce "Elezioni" nell'elenco delle materie presenti sulla barra posta in cima alla pagina (La Regione dalla A alla Z).

Rimanendo a disposizione, si porgono distinti saluti.

per il Direttore del Servizio
il Direttore sostituto
dott. Salvatore Campo
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'invio

A:

Sindaci, Vicesindaci, Commissari dei comuni interessati alle elezioni comunali;
Presidente della Provincia di Udine

e, p.c.:

Presidente della Regione
Presidenza della Regione - Ufficio stampa
Segreteria generale del Consiglio regionale
Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali, Direzione Centrale dei servizi elettorali
Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:
Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine
Servizio finanza locale
Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali
Servizio Consiglio Autonomie locali
Partiti politici